

Sentenza n. cronol. [REDACTED]

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso
dall'avv. SCRIVANO FRANCESCO

RICORRENTE

contro

INPS rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso [REDACTED]



proponessero opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione loro notificata il 4-04-2024, n. [REDACTED] ad opera di INPS.

INPS resisteva al ricorso.

La causa era trattenuta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.

Il ricorso è fondato.

Come evidenziato da INPS in memoria difensiva, l'azione è stata promossa allo scopo di ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento sanzionatorio opposto, sulla base della adesione, con esito positivo, alla procedura di Rottamazione – quater, ai sensi della Legge n. 197/2022 recante, precisamente all'art. 1, comma 231 a 252, disposizioni per la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1-01-2000 al 30-06-2022.

Aderendo alla suddetta opportunità di definizione delle pendenze, la stessa ricorrente ritiene di avere saldato tutti i suoi debiti con l'INPS e, pertanto, reputa che l'ente suddetto sia privato del potere sanzionatorio sulla cui base ha emesso l'ordinanza ingiunzione opposta, che, conseguentemente, dovrebbe ritenersi nulla.

In effetti, l'adesione alla sanatoria non può che avere l'effetto (in mancanza di previsione diversa, che peraltro sarebbe assai controproducente in chiave di favorire la rottamazione, l'incasso delle somme dovute ad INPS e l'estinzione delle posizioni incagliate) di eliminare l'antigiuridicità della condotta, con il conseguente venire meno del potere sanzionatorio in capo all'autorità amministrativa preposta.

La cancellazione del debito, seppure con modalità di rottamazione, elimina il presupposto dell'esercizio del potere sanzionatorio.

Le spese possono compensarsi attesa la novità della questione e l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o





assorbita, così dispone:



- 1) annulla l'ordinanza ingiunzione per cui è causa;
- 2) compensa le spese di lite.

Ravenna, 22 maggio 2025

Il Giudice
dott. Dario Bernardi

